

## **TI\_GERICHTE 16.2000.51 vom 30. Mai 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-05-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2000.51](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2000.51)

FR: TI\_GERICHTE 16.2000.51 du 30 mai 2000

IT: TI\_GERICHTE 16.2000.51 del 30 maggio 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.05.2000  
16.2000.51

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2000.00051 Lugano 30 maggio 2000 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 18 maggio 2000 presentato da \_\_\_\_\_ contro la sentenza 19 aprile 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 4 novembre 1999 nei confronti di \_\_\_\_\_ (patr. dall'avv. \_\_\_\_\_) con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'733.- oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 4 novembre 1999 la ditta \_\_\_\_\_, che si occupa di traslochi e trasporti, ha convenuto in giudizio \_\_\_\_\_ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6'733.- a saldo di diverse fatture emesse per il deposito di mobili di appartenenza di quest'ultimo, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 agosto 1999; che il convenuto ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente a fr. 1'876.15 (importo corrispondente al deposito per il periodo 1995-ottobre 1996); che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la durata del contratto di deposito dal 1° gennaio 1995 al 31 ottobre 1997, ha condannato il convenuto a pagare i costi di deposito relativi a questo periodo, accogliendo di conseguenza l'istanza limitatamente a fr. 3'987.65 oltre interessi del 5% dal 4 ottobre 1999; che con scritto 18 maggio 2000 la ditta \_\_\_\_\_ è insorta contro il predetto giudizio; che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv.3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 18 maggio 2000 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a ribadire sommariamente il benfondato della sua pretesa e l'inammissibilità delle eccezioni di controparte; che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato, peraltro neppure richiesto; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso 18 maggio 2000 di \_\_\_\_\_ è nullo. 2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 80.–. sono poste a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II

presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.